

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

Cron. n. : 664/2026

Rep. n. 18/2026 del 17/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

N. 11/2026 LIQUID. GIUD. ECLI

N. R.G. 10-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente

Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.

Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 10-1/2026 PU da:

DAVIDE BRUSEMINI (C.F. BRSDVD65T03E522G)

SERENA ZERLOTIN (C.F.: ZRLSRN73M66E512J)

DARIO ZERBINATI (C.F.: ZRBDR67B06E522I)

- Rappresentati e difesi dall'avv. Giancarlo Moro

- ricorrenti

nei confronti di

SELE DI SERGIO BAZZAN E BARBARA BUSINARO SNC (C.F.: 01554190296), con

sede in Lendinara (Ro) Via Arzaron n. 23

- Rappresentata e difesa dall'avv. Marco Finotelli

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.2.2026 DAVIDE BRUSEMINI, SERENA ZERLOTIN e DARIO ZERBINATI hanno proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SELE DI SERGIO BAZZAN E BARBARA BUSINARO SNC (C.F.: 01554190296), con sede in Lendinara (Ro) Via Arzaron n. 23, esercente tra l'altro l'attività di "lavorazione per conto terzi di calzature e di articoli in pelle, cuoio e materiali sintetici, di articoli di abbigliamento in genere", deducendo il mancato pagamento di euro € 37.607,00, somma relativa al mancato adempimento di crediti da lavoro di cui ai decreti ingiuntivi n. 229/2025, 232/2025 e 1/2026 del Tribunale di Rovigo.

Con comparsa del 6.3.2026 si costituivano in giudizio la società ed i soci illimitatamente responsabili, i quali davano atto della situazione di crisi in essere e di aver già contattato l'OCC



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

Cron. n. : 664/2026

Rep. n. 18/2026 del 17/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

territorialmente competente per valutare la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

All'udienza del 11.3.2026 i ricorrenti insistevano nell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e gli intimati non si opponevano.

Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

La documentazione versata in atti (cfr. decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi per oltre euro 37.000; informativa INPS, da cui risultano debiti contributivi già affidati alla riscossione pari ad euro 78.000,00 circa ed informativa dell'Agenzia delle Entrate, da cui risultano debiti per circa 25.000,00 euro) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, ult. co., CCII).

Dall'esame dei bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e relativi all'esercizio 2024 e 2023 deve escludersi l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII. Risultano, infatti, ricavi (lett. A n. 1 e 5 del conto economico) pari ad € 578.396,00 per il 2024 e € 494.807,00 per il 2023.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, in quanto riconosciuta dalla stessa impresa intimata e confermata da elementi bilancistici e da altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: **a)** inattività iscritta al Registro delle imprese dal giugno 2025; **b)** esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per circa 25.000 euro e nei confronti di INPS per circa 78.000,00 euro; **c)** costante perdita di esercizio negli ultimi esercizi (euro 61.000 per il 2025; euro 31.340 per il 2024 ed euro 59.663 per il 2023); **d)** patrimonio netto negativo tanto nell'esercizio 2024 (- 124.000 euro circa) che in quello 2023 (- 93.000 euro circa);

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

Dall'apertura della liquidazione giudiziale di SELE DI SERGIO BAZZAN E BARBARA BUSINAI SNC consegue, quale effetto di legge ex art. 256, co. I CCII, l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SERGIO BAZZAN e BARBARA BUSINARO, in virtù della loro qualità di soci illimitatamente responsabili

La Curatela va affidata all'avv. Stefania Traniello Gradassi, scelta secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **SELE DI SERGIO BAZZAN E BARBARA**



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

Cron. n. : 664/2026

Rep. n. 18/2026 del 17/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

BUSINAI SNC (C.F.: 01554190296), con sede in Lendinara (Ro) Via Arzaron n. 23 nonchè dei soci illimitatamente responsabili **SERGIO BAZZAN** (BZZSRG69D10E522H), nato a Lendinara (RO) il 10/04/1969 ed ivi residente in via Arzaron n. 23 e **BARBARA BUSINARO** (BSNBBR71A68G224S), nata a Padova il 28/01/1971 e residente a Lendinara (RO) via Don Minzoni n. 3/N

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

Nomina

Curatrice l'avv. Stefania Traniello Gradassi, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

Avverte

la Curatrice che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

Ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

Stabilisce

la data del **8/07/2026** ad ore **10:15** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

Assegna



Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

Cron. n. : 664/2026

Rep. n. 18/2026 del 17/03/2026

Sent. n. 18/2026 pubbl. il 17/03/2026

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

Dispone

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio in data 11 marzo 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco

